



Comune di Selargius
Provincia di Cagliari
Area 6 Lavori Pubblici

FAQ 7

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE.

QUESITO 1: Con riferimento a quanto indicato all'art. 7.2.3 del Disciplinare di Gara - "Requisiti del Geologo e dell'agronomo" si chiede di chiarire se: l'Agronomo, che intende partecipare alla procedura di gara in qualità di mandante di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti indicati (R.T.P.) dal Concorrente, deve possedere solo l'iscrizione al relativo ordine professionale come indicato al su menzionato art. 7.2.3. o per poter far parte del R.T.P. di progettisti indicati deve dimostrare anche di possedere requisiti ricadenti nell'ambito dei servizi di all'art. 7.2.2. lett. a) del Disciplinare di Gara?

RISPOSTA. Con riferimento al caso prospettato si chiarisce che l'art. 7.2.3. del Disciplinare di gara, intitolato "Requisiti professionali del geologo e dell'agronomo", richiama i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del d.lgs. 163/2006 che al comma 1 così recita: *"I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione (...) presso i competenti ordini professionali."* Resta ferma la regola generale secondo cui "Nel caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui ai punti 7.2.1) e 7.2.2) - ad eccezione dei servizi di punta di cui all'art. 263, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 – ai sensi dell'art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207/2010, devono essere posseduti dal capogruppo nella misura non superiore al **60%** mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti richiesti." Ciò in quanto è necessario il *"coinvolgimento di tutti i soggetti qualificati del raggruppamento nell'esecuzione della prestazione, ciascuno in proporzione al segmento di attività di propria pertinenza"*, al fine di garantire *"una effettiva partecipazione di tutti i soggetti del raggruppamento, attesa la rilevante trasversalità delle competenze richieste."*

Sia l'agronomo che il geologo, facenti parte del raggruppamento in qualità di mandanti, devono pertanto possedere requisiti minimi di capacità speciale, ai sensi dell'art. 7.2.2. del Disciplinare di Gara.

QUESITO 2. Con riferimento a quanto indicato all'art. 7.2.4 del disciplinare di gara - Requisiti dei Consorzi Stabili e dei Raggruppamenti temporanei - di Progettisti, il secondo capoverso testualmente recita: "i requisiti di cui ai precedenti punti 7.2.1 e 7.2.2 dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso(...). Nel caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui ai punti 7.2.1 e 7.2.2 (...) devono essere posseduti dal capogruppo nella misura non superiore al 60% mentre la restante parte deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (...), fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso deve possedere il 100% dei requisiti richiesti.

Tale indicazione fa espresso riferimento ai requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara. Soddisfatto tale requisito di qualificazione dall'R.T.P. nel suo complesso, possono i singoli componenti del Raggruppamento Temporaneo partecipare al Raggruppamento stesso indicando nel "Modello 12" una quota di servizi da eseguire superiore al requisito di qualificazione posseduto dal singolo componente stesso dell'R.T.P.?

RISPOSTA. La risposta al quesito è affermativa secondo quanto segue:

Con riferimento al caso prospettato, si evidenzia che il Modello 12, al punto 8, chiede ai concorrenti di dichiarare: *“Che le **PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE ALL’A.T.I.** (come sopra indicate) sono compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti (anche al fine della verifica dei singoli requisiti di partecipazione per la rispettiva partecipazione).”*

I componenti del raggruppamento per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura non devono, pertanto, indicare nel detto modello 12, alcuna quota dei servizi da eseguire ma soltanto la quota di partecipazione all’A.T.I.

In proposito si rammenta che, limitatamente al settore dei servizi (e delle forniture), in seguito all’abrogazione del comma 13 dell’art. 37 ad opera dell’art. 12, comma 8, della legge n. 80 del 2014, è venuto meno il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione.

Si rammenta, inoltre, sul punto, che il Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 27 del 2014, già successivamente alla novella introdotta dal d.l. n. 95/2012, ebbe a sostenere che l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione sancito dal citato comma 13, fosse rimasto circoscritto ai soli appalti di lavori, mentre per gli appalti di servizi e forniture continuava a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione.

Resta ferma la regola per cui ciascun operatore - alla luce dei principi di trasparenza, concorrenza e par condicio - deve essere qualificato per la parte di prestazioni che eseguirà, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara.

In sostanza per i servizi di ingegneria e architettura l’autonomia negoziale delle parti è libera di modificare, in fase di esecuzione, le quote indicate, in sede di procedura di gara, relativamente alla partecipazione dei singoli operatori in ATI, fermo restando il principio della necessaria qualificazione in base alla quale la prestazione deve essere eseguita da un operatore in possesso della qualificazione in una percentuale simmetrica alla quota di prestazione ad esso devoluta dall’accordo associativo temporaneo.